



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 121 del 4 Febbraio 2020

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 3 Febbraio 2020, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio | CARVETTA | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A. : Sig. Nicoletti Vincenzo.

RECLAMO n.30 della Società U.S. CERVA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 104 del 09.01.2020 (inibizione dirigente ELIA Francesco fino al 08.04.2020, squalifica calciatore MARINO Andrea fino al 08.04.2020, squalifica calciatori GERACE Mario e STRIGNILE Mirko per DUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito a chiarimenti l'arbitro nella seduta del 03.02.2020;

RILEVA

il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara ASD Cerva – Caraffa dai quali risulta che il calciatore Andrea Marino ha tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, nonché ha tentato di aggredirlo, che il dirigente Elia Francesco ha tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro ed ha istigato i giocatori contro il direttore di gara, che a fine gara sono stati espulsi per aver tenuto un comportamento irrispettoso i calciatori Mario Gerace e Mirko Strignile, ha disposto di infliggere al calciatore Andrea Marino la squalifica fino al 08.04.2020, al dirigente Elia Francesco l'inibizione fino al 08.04.2020, nonché ha squalificato i calciatori Gerace e Strignile per due gare effettive.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Cerva deducendo che i propri tesserati non avevano commesso alcun atto offensivo e/o minaccioso nei confronti del direttore di gara, concludendo con la richiesta di annullamento delle sanzioni inflitte.

Questo Collegio, preliminarmente, rileva che la squalifica inflitta ai calciatori Gerace e Strignile non è impugnabile ai sensi dell'art. 137 comma 3 lett.a CGS.

Passando alla posizione del calciatore Andrea Marino, per come confermato dal direttore di gara, lo stesso si è reso protagonista di un comportamento gravemente irrispettoso nei confronti del direttore di gara, ma non assolutamente qualificabile come condotta violenta, stante l'assenza dei requisiti di cui all'art. 35 CGS, per cui la squalifica inflitta dal GS deve essere adeguatamente ridotta.

Anche in ordine alla posizione del dirigente Elia Francesco, dalla lettura del referto arbitrale è da escludere la connotazione di condotta violenta, permanendo un comportamento gravemente irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

P.Q.M.

in riforma della decisione impugnata, riduce:

- la squalifica inflitta al calciatore Andrea MARINO fino al 10 FEBBRAIO 2020;

- l'inibizione inflitta al dirigente Francesco ELIA fino al 10 FEBBRAIO 2020;

dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla posizione dei calciatori Mario Gerace e Mirko Strignile;

dispone accreditarsi il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.31 della Società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 108 del 16.01.2020 (ammenda € 200,00, squalifica calciatori FICARA Emmanuele e NOCERA Christian fino al 12.02.2020).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito un dirigente della società reclamante assistito dagli Avv.ti Crocè Claudio e Sergio Zumbo;

RILEVA

il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara CS Lazzaro 1974 – Pro Pellaro Soccer Lab 1909 dai quali risulta che al termine del primo tempo, nello spazio antistante gli spogliatoi, i calciatori Ficara Emmanuele e Nocera Christian prendevano parte ad una rissa con alcuni giocatori avversari, ha disposto di infliggere ai calciatori indicati la squalifica fino al 12.02.2020, nonché ha comminato l'ammenda di € 200,00 alla società per avere propri sostenitori fatto esplodere alcuni petardi durante la gara, nonché per avere propri giocatori dato vita ad una rissa.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Pro Pellaro Soccer Lab 1909 deducendo la genericità del referto arbitrale e l'errata qualificazione della condotta tenuta dai calciatori, concludendo con la richiesta di riduzione della squalifica inflitta e l'annullamento dell'ammenda comminata.

Questo Collegio ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato e vada accolto nei termini che seguono.

L'art. 35 CGS definisce la condotta violenta come *“ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara”*.

Ebbene, nel caso di specie è innegabile che i calciatori Ficara e Nocera abbiano tenuto una condotta violenta, che, pertanto, va punita con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 38 CGS, che è inferiore a quanto applicato dal G.S.

In ordine all'ammenda non vi sono ragioni di disattendere il referto arbitrale, che si appalesa preciso nella descrizione dei fatti imputabili alla tifoseria della società reclamante.

P.Q.M.

in riforma della decisione impugnata, riduce la squalifica inflitta ai calciatori FICARA Emmanuele e NOCERA Christian fino al 7 FEBBRAIO 2020;

conferma nel resto il provvedimento impugnato;

dispone accreditarsi il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.32 del Sig. FRISINA Angelo (Società ASD Rosarno Calcio)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 112 del 23.01.2020 (squalifica per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;

RILEVA

il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara Saint Michael-Rosarno dai quali risulta che il calciatore Angelo Frisina al 28' del secondo tempo ha ostacolato il direttore di gara nell'espulsione di un altro calciatore, ha protestato rivolgendogli frasi offensive, e per aver appoggiato alla spalla del direttore di gara una mano facendo pressione creandogli leggero dolore, ha disposto di infliggere al calciatore Angelo Frisina la squalifica per quattro gare effettive.

Avverso tale decisione il calciatore Frisina ha proposto reclamo deducendo che egli, in qualità di capitano della società ASD Rosarno, si è avvicinato all'arbitro, dopo che lo stesso era stato accerchiato dai propri compagni di squadra, per ristabilire la tranquillità, e confermando di aver esclusivamente abbracciato il direttore di gara con una mano, senza commettere alcun atto di violenza, né aver profferito alcuna frase offensiva.

Concludeva, pertanto, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta.

Questo Collegio ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato e vada accolto nei termini che seguono.

L'art. 35 CGS definisce la condotta violenta come *"ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara"*.

Ebbene, nel caso di specie, è da escludere che il comportamento del Frisina integri gli estremi della condotta violenta, ma deve essere riqualificata come condotta ingiuriosa e irrispettosa nei confronti del direttore di gara, per cui appare riconducibile a giustizia disporre la riduzione della squalifica inflitta dal G.S.

P.Q.M.

in riforma della decisione impugnata, riduce la squalifica inflitta al calciatore Angelo FRISINA a TRE (3) giornate effettive di gara;

dispone restituirsi il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO n.33 della Società S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 16.01.2020 (punizione sportiva della perdita della gara La Sportiva Cariatense – Amica Rossano del 12.01.2020, campionato 2° Categoria, penalizzazione di TRE punti in classifica, ammenda € 100,00, squalifica calciatore RUSSO Alberto per QUATTRO gare effettive, squalifica calciatore FORTINO Cataldo fino al 16.01.2025 con preclusione alla permanenza di qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la partita La Sportiva Cariatense – Amica Rossano al 20' del secondo tempo veniva sospesa a causa della condotta violenta perpetrata a danno del direttore di gara da parte del calciatore Fortino Cataldo, ha disposto di infliggere alla società La Sportiva Cariatense la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, di penalizzare la società La Sportiva Cariatense di tre punti in classifica, di comminare alla stessa società un'ammenda di € 100,00, di squalificare il calciatore Fortino Cataldo fino al 16.01.2025 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, di squalificare il calciatore Russo Roberto per 4 gare effettive.

Tale decisione veniva pubblicata sul C.U. n. 18 del 16.01.2020.

Avverso tale decisione la società SSD La Sportiva Cariatense ha proposto reclamo deducendo che il direttore di gara non era stato aggredito da nessuno, e che, anzi, fosse stato lui a colpire il calciatore Fortino.

Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento delle sanzioni inflitte e la ripetizione della partita.

Preliminarmente questa Corte rileva che la reclamante non ha provato la trasmissione del preannuncio del reclamo, imposto a pena di inammissibilità dall'articolo 76 comma 2 del CGS, che il reclamo è stato depositato in data 22.01.2020, e quindi oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 76 comma 3 del CGS, e non ha provato la trasmissione della copia del reclamo alla controparte.

Per tale ragione questo Collegio non può esaminare il merito della vicenda.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva; conferma le misure amministrative come previste dall'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva.

RECLAMO n.34 della Società A.S.D.VIGOR ROSSANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.15 SGS del 16.01.2020 (punizione sportiva della perdita della gara MM Club Sport – Vigor Rossano del 04..01.2020, campionato Under 15 Giovanissimi C.5 Provinciale, ammenda € 51,00 per seconda rinuncia, ammenda € 250,00 per esclusione del campionato, esclusione del campionato Under 15 Giovanissimi C.5 Provinciale).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la partita MM Club Sport – Vigor Rossano non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari della società Vigor Rossano, ha disposto di infliggere alla stessa società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, di comminare alla stessa società un'ammenda di € 51,00 per seconda rinuncia e di € 250,00 per l'esclusione dal campionato, di escludere la società dal campionato.

Avverso tale decisione la società ASD Vigor Rossano ha proposto reclamo deducendo che la mancata presentazione alla prima gara era dipesa da causa di forza maggiore.

Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento delle sanzioni inflitte.

Preliminarmente questa Corte rileva che la reclamante non ha provato la trasmissione del preannuncio del reclamo, imposto a pena di inammissibilità dall'articolo 76 comma 2 del CGS, inoltre non ha provato la trasmissione della copia del reclamo alla controparte.

Per tale ragione questo Collegio non può esaminare il merito della vicenda.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO n.35 della Società A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 112 del 23.01.2020 (squalifica calciatore SECONDI Leonardo per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

preliminarmente questo Collegio che il reclamo, unitamente alla copia versamento contributo, è stato depositato il 30.01.2020 cioè oltre i cinque giorni dalla ricezione dei richiesti documenti avvenuta il 24.01.2020, termine imposto, a pena di inammissibilità, dall'art.76, comma 5, del vigente C.G.S.

Per tale ragione questo Collegio non può esaminare il merito della vicenda.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi